

Prot. n°ANSF 05792/11

Firenze 15-09-2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario

Via Caraci, 36

00157 Roma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie

Via Caraci, 36

00157 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Direzione Tecnica

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

IMPRESE FERROVIARIE

(elenco allegato)

Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO

S.M. Uff. Movimenti e Trasporti

Viale Castro Pretorio, 123

00185 Roma

Verificatori indipendenti di sicurezza

(elenco allegato)

Loro Sedi

Associazioni di settore

(elenco allegato)

Loro Sedi

Organizzazioni Sindacali

(elenco allegato)

Loro Sedi

p.c. **FERROVIE NORD spa**

Piazzale Cadorna, 14

20123 Milano


OGGETTO: Decreto n. 8/2011 concernente il rilascio delle licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione Europea

Allegato: 1

Si comunica che è stato emanato il decreto in oggetto che entra in vigore in data odierna.

Il testo integrale del decreto sarà disponibile sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it).

Il Direttore
Ing. Alberto Chiavelli



DECRETO n. 08/2011

**LICENZE DEI MACCHINISTI ADDETTI ALLA GUIDA DI LOCOMOTORI E TRENI
SUL SISTEMA FERROVIARIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Direttiva 2007/59/CE e DLvo n. 247/2010)**

II DIRETTORE dell'AGENZIA NAZIONALE per la SICUREZZA delle FERROVIE

- vista** la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie);
- visto** il Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, che istituisce l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e ne determina i compiti, conformemente alla Direttiva 2004/49/CE;
- vista** la Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2007 relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
- visto** il Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 "Attuazione della Direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità";
- visto** in particolare, il comma 1 dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, che riserva all'Agenzia l'emanazione di procedure per il rilascio della licenza e per la proposizione di un ricorso amministrativo avverso la decisione sull'istanza di rilascio della licenza;
- visto** in particolare, il comma 1 dell'art. 18 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, che nell'assegnare i compiti all'Agenzia rimanda puntualmente ad altri articoli dello stesso Decreto legislativo, anche con riferimento alla pubblicazione delle procedure ed alla tenuta di un registro delle licenze;
- vista** in particolare, la lettera b) del comma 1 dell'art. 26 del Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, che prevede, come entrate proprie, anche gli introiti previsti dall'Agenzia nel proprio regolamento;
- visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2009 (Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) e in particolare la lettera b) del comma 2 dell'art. 8 (Patrimonio ed entrate), che include tra le entrate proprie dell'Agenzia, i "proventi derivanti dall'esercizio di attività diverse" rispetto a quelle definite "di servizio", riservate all'Agenzia dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 della Direttiva 2004/49/CE;
- visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 36/2009 (Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie);
- visto** il Decreto del Direttore dell'ANSF Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 14 del 10 Dicembre 2009 "Norme per il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza";
- viste** le Linee guida 07/2010 del 27 Ottobre 2010 per il riconoscimento dei Centri di formazione, emanate dall'Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie e pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia;



considerata la necessità di definire, pur nella fase di prima applicazione del Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, l'ammontare dei diritti per l'esercizio delle attività assegnate all'Agenzia dal Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, e che si rende necessaria una prima quantificazione degli stessi proventi;

considerato che l'attività di rilascio e gestione delle licenze per i macchinisti esercitata dall'Agenzia è assimilabile a quella esercitata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i titoli di guida dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone e cose e che essa consiste nell'emissione di documenti in formato card, già sottoposti dallo stesso Ministero a tariffazione che tiene conto dei costi sostenuti;

tenuto conto della nota RFI-DTC\A2011\P\2011\0002302 con la quale Rete Ferroviaria Italiana segnalava:

- l'aggravio per le Imprese ferroviarie e per il Gestore infrastruttura in possesso rispettivamente del certificato/autorizzazione di sicurezza, che deriva dalla necessità di procurarsi l'autorizzazione dell'Agenzia in occasione della nomina di una commissione di esame per il rilascio delle Licenze, obbligo che l'Agenzia ritiene di dover mutuare dal sistema in uso nel settore condotta dall'anno 2000 anche ai fini statistici e di controllo, anticipando fin da adesso l'intenzione di automatizzare, con l'ausilio di sistemi informativi, l'attribuzione di un numero di controllo in alternativa all'autorizzazione;
- la necessità di modificare i criteri per la costituzione delle commissioni di esame per il rilascio delle Licenze proposte nello schema di decreto D/2011 che, in attesa di criteri comunitari che saranno comunque da intendere come requisiti minimi, vengono definiti dall'Agenzia che, a seguito della segnalazione, ha ritenuto di armonizzarli a quelli fino ad oggi in vigore;
- la necessità di estendere le misure di salvaguardia degli investimenti formativi di cui all'articolo 21 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, anche al personale che già opera, l'Agenzia ritiene di non essere competente;

tenuto conto della nota TRNIT-DT\P\2011\0030529 del 18/07/2011 con la quale Trenitalia segnalava:

- la necessità di rendere coerente con il Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, la definizione di "organismo delegato" che è stata recepita nel testo del Decreto;
- la necessità di prevedere l'autocertificazione dei dati anagrafici, che è stata recepita nel testo del Decreto richiamando il ricorso alle norme vigenti (DPR 28/12/2000 n.445);
- la necessità di modificare i criteri per la costituzione delle commissioni di esame per il rilascio delle Licenze proposte nello schema di decreto D/2011 che, in attesa di criteri comunitari che saranno comunque da intendere come requisiti minimi, vengono definiti dall'Agenzia che, a seguito della segnalazione, ha ritenuto di armonizzarli a quelli fino ad oggi in vigore;
- la presenza di un numero elevato di macchinisti non in possesso di un diploma e che, in applicazione del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, dal 14/01/2017 non potranno più operare. Su questo aspetto l'Agenzia non è competente, precisando di poter solo ottemperare a quanto previsto dall'art. 27 comma 5 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247;
- la necessità di rivedere le modalità di conversione delle patenti rilasciate in applicazione della Disposizione di RFI n. 31/2000 ed in particolare di ammettere il rilascio della Licenza ai candidati in possesso delle patenti B e D, senza la necessità di ricertificare il requisito professionale; su questo aspetto l'Agenzia ritiene che le competenze associate alle suddette abilitazioni non coprono completamente quelle contenute nell'allegato V del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247;

tenuto conto della nota IF/4451/11/ACA del 25/07/2011 con la quale Hupac S.p.A. segnalava:



- la necessità di confermare le norme per la costituzione delle commissioni di esame attualmente in vigore; proposta che viene accolta dall' Agenzia nel testo del Decreto;
- la presenza di un numero elevato di macchinisti non in possesso di un diploma e che, in applicazione del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, dal 14/01/2017 non potranno più operare. Su questo aspetto l' Agenzia non è competente, precisando di poter solo ottemperare a quanto previsto dall' art. 27 comma 5 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247;
- la necessità di chiarire le modalità in cui si applica il Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 al personale delle ditte raccordate al quale una IF/ un GI provvede a rilasciare le abilitazioni; su questo aspetto l' Agenzia ribadisce che è responsabilità del GI/IF (titolare dell' abilitazione) garantire il rispetto delle norme in vigore applicabili al rilascio delle abilitazioni e all' esercizio delle mansioni autorizzate dalle abilitazioni stesse da parte del personale dipendente o sotto contratto. E' inteso che il titolare dell' abilitazione debba poter disporre del personale almeno per gli aspetti legati al rilascio e al mantenimento dell' abilitazione;
- la necessità di chiarire quali certificazioni debbono essere prodotte per il personale in servizio presso una IF o un GI in possesso delle abilitazioni alla condotta rilasciate nel rispetto della Disposizione di RFI n. 31/2000, in caso di rilascio della Licenza; su questo aspetto l' Agenzia ha riformulato il testo del Decreto chiarendo che sia la certificazione della formazione sostenuta che la certificazione del requisito professionale, sono soddisfatti con il possesso dell' abilitazione suddetta;

tenuto conto delle osservazioni formulate dagli operatori di settore durante l' incontro tenutosi a Firenze il 19 luglio 2011;

emana il seguente

DECRETO n. 08/ 2011

Art. 1 _ Campo di applicazione e generalità procedurali

1. Il presente decreto si applica ai fini del rilascio e della gestione della Licenza di cui al Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, nonché per l' istituzione del registro di cui al suddetto Decreto e per la relativa gestione dei dati.
2. Il presente decreto:
 - definisce le modalità di accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio delle Licenze in Italia;
 - descrive le procedure e i documenti da produrre per richiedere il rilascio della Licenza al macchinista così come definito all' art. 3 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, ivi compresa la necessità di proteggere i dati personali nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.;
 - descrive le modalità di aggiornamento, modifica e rilascio della Licenza;



- istituisce il Registro Nazionale Licenze (RNL) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247;
 - definisce i costi delle rispettive attività legate all'emissione (produzione e consegna da parte di ANSF), delle licenze nonché alla gestione delle stesse;
 - disciplina le procedure per la proposizione di eventuali ricorsi amministrativi avverso le decisioni dell'Agenzia sulle istanze relative alle licenze.
3. Ai sensi dell'art.13, comma 2, del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, la Licenza è rilasciata su istanza di un Richiedente che può essere:
- direttamente l'Aspirante macchinista o, mediante delega, l'Impresa Ferroviaria, il Gestore Infrastruttura o un Centro di Formazione riconosciuto/accreditato per tale attività dall'Autorità competente di uno Stato membro, nel rispetto della Direttiva 2007/59/CE;
 - direttamente il Macchinista che alla data della presentazione della domanda già opera o, mediante delega, l'Impresa Ferroviaria o il Gestore Infrastruttura presso il quale presta servizio, nei termini previsti dall'articolo 27 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247;
4. Il titolare della Licenza rimane responsabile per l'attivazione presso l'Agenzia, direttamente o tramite un organismo da lui delegato, così come definito al precedente punto 3, degli obblighi che derivano dalla necessità di:
- **Aggiornamento** della licenza a seguito di variazione di anche una sola delle informazioni contenute nel RNL sottoscritte dal Richiedente all'atto della presentazione della domanda, che non richiedono l'aggiornamento della smartcard. In questo caso la Licenza, compatibilmente con il sussistere dei requisiti richiesti, conserva la data di scadenza originaria;
 - **Modifica** della licenza a seguito di variazione di anche una sola delle informazioni contenute nel RNL e sulla smart-card sottoscritte dal Richiedente all'atto della presentazione della domanda. In questo caso la Licenza, compatibilmente con il sussistere dei requisiti richiesti, conserva la data di scadenza originaria;
 - **Rinnovo** della licenza alla scadenza ogni dieci anni.

Art. 2 _ Certificazione dei requisiti per il rilascio delle Licenza e conversioni

1. Certificazione del titolo di studio. Per il rilascio della Licenza occorre produrre, in copia resa conforme all'originale nei modi di legge, il diploma di cui all'art.10 comma 1-a del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 o autocertificare, a cura del Richiedente, la sussistenza del requisito nei termini di legge.
2. Certificazione della idoneità fisica. Tale certificazione deve essere a norma del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 e deve attestare almeno l'esistenza dei requisiti medici indicati nell'allegato III al suddetto Decreto legislativo. Oltre a quanto indicato agli articoli 10 e

15 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, detta certificazione dovrà essere prodotta anche nei casi indicati all'allegato III punto 3.1 dello stesso Decreto, in quanto in sede di visita di revisione si accertano i medesimi requisiti.

3. Certificazione della capacità psico-attitudinale. Tale certificazione deve essere a norma del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 e deve attestare l'esistenza dei requisiti di idoneità psico-attitudinale indicati nell'allegato III al suddetto Decreto legislativo. Oltre a quanto indicato all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, detta certificazione dovrà essere prodotta anche nei casi indicati all'articolo 15 dello stesso Decreto, in quanto in sede di visita di revisione si accertano i medesimi requisiti.
4. Certificazione dell'età anagrafica. L'età deve essere certificata mediante certificato di nascita prodotto nei modi di legge o autocertificata a cura del Richiedente nei termini di legge. La Licenza può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto il diciottesimo anno d'età. Ai fini della validità europea della Licenza il titolare deve aver compiuto il ventesimo anno d'età per cui, ai titolari di licenza che non hanno compiuto il ventesimo anno di età non potrà essere rilasciato nessun certificato complementare per l'utilizzazione nei servizi transfrontalieri tra Stati Membro UE. Le Licenze rilasciate a soggetti con età compresa tra diciotto e venti anni hanno validità solo sul territorio nazionale ed i relativi dati presenti nel RNL non saranno oggetto di scambio tra i Registri nazionali degli altri Stati Membri UE.
5. Certificazione della formazione e Certificazione del requisito professionale.

Ai fini dell'ottenimento delle certificazioni le possibilità sono le seguenti:

- a. certificazione dell'avvenuta Formazione e certificazione del requisito professionale ottenute la prima in uno stato membro UE diverso dall'Italia e la seconda in Italia;
- b. certificazione dell'avvenuta Formazione e certificazione del requisito professionale ottenute entrambe in Italia.

Per ognuno dei casi di cui sopra il Richiedente deve essere in possesso della certificazione dell'avvenuta formazione sostenuta per l'acquisizione delle "conoscenze" di cui all'allegato V del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 o corrispondente allegato IV della Direttiva 2007/59/CE; tale certificazione può essere rilasciata o da un Centro di Formazione riconosciuto/accreditato per tale attività dall'Autorità competente di uno Stato membro, nel rispetto della Direttiva 2007/59/CE ovvero da una Impresa Ferroviaria/Gestore Infrastruttura in possesso di un Certificato/Autorizzazione di Sicurezza in uno degli Stati Membri UE o da una IF/GI in corso di certificazione in Italia se autorizzata da questa Agenzia. Resta inteso che nel caso di certificazioni rilasciate da IF/GI/Centri di Formazione di uno Stato Membro UE diverso dall'Italia dovrà essere comprovata anche la rispettiva certificazione, autorizzazione o riconoscimento/accreditamento al tempo del rilascio del certificato dell'avvenuta formazione.

Le commissioni di esame per la certificazione dei requisiti professionali finalizzate al rilascio della Licenza sono nominate da questa Agenzia nei seguenti casi:

- esami a aspiranti Macchinisti che intendono presentare direttamente domanda oppure delegare allo scopo un Centro di Formazione;
- esami a aspiranti Macchinisti appartenenti ad Imprese Ferroviarie o Gestori Infrastruttura non ancora in possesso del Certificato / Autorizzazione di Sicurezza.

L'Agenzia può richiedere che il requisito professionale sia di nuovo certificato da una commissione da essa nominata anche per i Macchinisti – titolari di licenza rilasciata da questa Agenzia - coinvolti in SPAD o in grave inconveniente di esercizio sulla Infrastruttura ferroviaria Italiana e in tutti i casi riconducibili all'art. 25 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247; in tal caso l'esame deve interessare, a seconda degli eventi, anche le competenze relative ai certificati complementari della tratta di linea e del materiale rotabile interessati. Nei casi in cui il personale di cui sopra sia titolare di Licenza rilasciata da un'altro Stato membro, l'Agenzia procederà alle comunicazioni di cui all'articolo 25 punto b) del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, e a richiedere ulteriori accertamenti o la sospensione dei certificati complementari all'organismo emittente, come previsto dal punto c) dell'art. 25 del citato Decreto legislativo.

In tutti gli altri casi la nomina delle commissioni di esame da parte delle I.F./G.I. deve avvenire nel rispetto del Sistema di Gestione della Sicurezza adottato che tenga conto anche della necessità di certificare le conoscenze professionali generali di cui all'allegato V del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, prima di procedere alla certificazione relativa alle conoscenze relative ai veicoli e all'infrastruttura di cui agli allegati VI e VII del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 stesso.

A tutte le commissioni di esame per la certificazione dei requisiti professionali finalizzate al rilascio della Licenza o a seguito di SPAD o di grave inconveniente di esercizio deve essere attribuito, da parte di questa Agenzia, un numero di controllo che avrà il formato ANSF00000/aa del gg/mm/aaaa. Le istruzioni operative per l'attribuzione del numero di controllo sono diramate a parte e pubblicate sul sito dell'Agenzia.

La commissione per la certificazione dei requisiti professionali deve soddisfare i seguenti requisiti :

- deve essere composta da almeno tre esaminatori riconosciuti da questa Agenzia, in possesso di Licenza;
- ad uno di essi deve essere attribuito il ruolo di presidente purché non sia stato coinvolto in nessun modo nel processo formativo di anche uno solo dei candidati. Il ruolo di presidente può essere assunto, in sostituzione di un esaminatore, da un ingegnere in possesso di Licenza;

- almeno un esaminatore non deve essere stato coinvolto nel processo di formazione dei candidati.

Tutti i componenti la commissione devono sottoscrivere, prima dell'inizio dell'esame, una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse di qualsivoglia tipo nei confronti dei candidati da esaminare.

Gli esami devono prevedere almeno una prova scritta ed una orale che devono entrambe essere sostenute in lingua italiana. L'esito di ciascuna prova potrà essere ritenuto positivo solo con giudizio unanime di tutti i componenti della commissione. L'esito di ciascuna prova deve essere registrato su un verbale di esame individuale, predisposto dal soggetto che nomina la commissione e facente parte del proprio sistema di gestione, che contenga almeno le seguenti informazioni: Logo del soggetto che nomina la commissione, nome cognome luogo e data di nascita del candidato, l'indicazione "certificazione del possesso dei requisiti professionali dell'allegato V del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247", sigla identificativa del programma utilizzato per la formazione dei candidati o protocollo con cui l'Agenzia ha validato il programma nei casi previsti, numero di controllo attribuito alla commissione da parte dell'Agenzia, luogo-data e tipologia di ciascuna prova, nome e cognome dei componenti la commissione, numero dell'attestato di riconoscimento degli esaminatori e firme leggibili di tutti i componenti la commissione che ha presieduto ciascuna prova conclusasi con esito positivo.

In tutti i casi in cui la nomina compete all'Agenzia, la stessa può nominare propri rappresentanti che acquisiscono così la valenza di esaminatore. Negli altri casi l'Agenzia può nominare un proprio rappresentante in aggiunta che acquisisce la valenza di membro effettivo nella commissione.

6. Conversioni.

Quanto previsto al presente paragrafo si applica ai titolari delle abilitazioni alla condotta rilasciate nel rispetto della Disposizione di RFI n. 31/2000 nei modi e nei tempi previsti dalla disciplina transitoria di adeguamento alle nuove licenze di cui all'art. 27 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247.

Per il personale in possesso delle abilitazioni - patenti tipo C, E ed F, - la Licenza potrà essere rilasciata dietro la presentazione dei certificati attestanti il possesso di tutti i requisiti previsti ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 5 del presente Decreto relativi alla formazione e al requisito professionale che si intendono assolti con il possesso, al momento della domanda, di una patente dei suddetti tipi in corso di validità rilasciata da una I.F./G.I. e di una dichiarazione rilasciata da quest'ultima/o che attesti la sussistenza dei requisiti indicati all'art. 20, comma 8, del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, o in alternativa a quest'ultima una stampa del



report personale dell'interessato, con accompagnatoria del responsabile dell'IF/GI, prodotta accedendo alla banca dati Patenti in uso presso l'Agenzia (oggi SICES).

Per il personale già in possesso delle abilitazioni - patenti di tipo B e D - è previsto il rilascio della Licenza solo a seguito di formazione aggiuntiva, finalizzata all'acquisizione delle competenze dell'allegato V del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 che tenga conto delle qualifiche e dell'esperienza acquisita in precedenza e del superamento del rispettivo esame di cui all'articolo 10 comma d) dello stesso Decreto.

I macchinisti che alla data del 14 gennaio 2012 risultano abilitati secondo le modalità contenute nella Disposizione di RFI n. 31/2000, continuano a svolgere le mansioni autorizzate dalle rispettive abilitazioni nel rispetto e nella casistica dell'art. 27 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, fatto salvo quanto indicato al comma 2 punto a) dello stesso articolo relativamente alle verifiche periodiche se applicabile all'utilizzazione.

Art. 3 _ Istanze rivolte all'Agenzia

Le tipologie di istanze che possono essere rivolte all'Agenzia relativamente alle Licenze sono: Rilascio, Aggiornamento, Modifica, Rinnovo e Duplicato.

In tutti i casi il modello da utilizzare per ognuna delle tipologie di istanza è quello previsto all'allegato X del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, opportunamente compilato e firmato in originale dal richiedente anche nel caso che venga presentata per suo conto da un organismo da lui delegato, completo dei documenti previsti all'allegato X punto 4 del suddetto Decreto applicabile alla tipologia di istanza e della dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. Copia informatica del modello di cui all'allegato X del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 è disponibile, anche in versione compilabile, sul sito dell'Agenzia. L'eventuale lettera accompagnatoria e la documentazione allegata devono essere in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa di quanto segue:

- i dati personali forniti dall'interessato in occasione della richiesta di rilascio di provvedimenti di cui al presente decreto o comunicati successivamente, saranno trattati per finalità strettamente necessarie, comunque connesse o strumentali al rilascio dei provvedimenti suddetti ed alla gestione del registro da parte di questa Agenzia;
- i dati raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a garantire riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza in relazione alle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,

conservazione, consultazione elaborazione, modificazione, selezione estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione o distruzione;

- il conferimento dei dati personali necessari ai fini di cui al presente decreto e di quelli che successivamente, se del caso, potranno essere richiesti e comunicati, ha carattere obbligatorio. Pertanto l'eventuale rifiuto di conferire i dati suddetti comporterà l'impossibilità di accogliere la richiesta di rilascio della licenza ed ogni altro eventuale provvedimento connesso e conseguente;
- i dati trattati potranno essere comunicati ad eventuali soggetti ed autorità pubbliche o privati che ne dovessero fare richiesta e che ne siano legittimati ai sensi di legge;
- all'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, Piazza Stazione 45, 50100 FIRENZE. Al suddetto Titolare l'interessato potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui sopra.

L'interessato, essendo stato previamente informato ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulla finalità e le procedure di trattamento dati, autorizza pertanto il trattamento dei dati medesimi mediante apposita dichiarazione da sottoscrivere ed allegare alle istanza di rilascio di Licenza (v. elenco dei documenti da allegare), utilizzando il fac simile presente al paragrafo 3, punto 3.2, dell'allegato X del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247.

Il dossier dovrà essere trasmesso in formato cartaceo al seguente indirizzo:

**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
piazza della Stazione, 45 - 50123 Firenze - ITALIA.**

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione cartacea l'Agenzia risponde con nota formale, all'indirizzo indicato al campo 1.2 del "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" di cui all'allegato X del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, a firma del Capo del settore dell'Agenzia interessato, in merito all'esito della domanda di rilascio. In caso di diniego, la comunicazione avverrà a mezzo raccomandata A/R.

Durante l'iter di rilascio/rinnovo l'Agenzia può, a seguito dell'acquisizione di informazioni sul Richiedente, interrompere la procedura per rilevanti motivi ostativi comunicandone il motivo.

Avverso il diniego espresso in merito alla domanda è ammesso, da parte dei soggetti di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, ricorso amministrativo gerarchico. Il ricorso dovrà essere rivolto al Direttore dell'Agenzia entro trenta giorni dalla data di notifica a mezzo raccomandata A/R.

Tutti i procedimenti di rilascio, aggiornamento, modifica, rinnovo e duplicato della licenza sono soggetti all'imposta di bollo, nella misura di € 14,62 per ogni atto, come previsto dagli artt. 3 e 4 della tariffa di cui all'Allegato A al DPR 26 Ottobre 1972, n. 642, e dalla lettera circolare dell'Agenzia prot. ANSF n.00471/09 del 29.1.2009.

Con riferimento alle istanze rivolte all'Agenzia per ottenere i provvedimenti, data la natura cartolare dell'imposta di bollo, quest'ultima può essere assolta nella misura unica di € 14,62 anche per domande con istanze rivolte ad ottenere più provvedimenti, ma solo qualora le stesse domande riportino l'elenco nominativo dei beneficiari dei provvedimenti stessi. In ogni caso, l'imposta di bollo verrà assolta mediante apposizione della marca sulla domanda ed annullamento della marca nelle forme di legge (apposizione di timbro datario e/o firma di collegamento tra la marca e l'istanza).

Con riferimento ai provvedimenti (licenze) emessi dall'Agenzia, dato il loro formato "card", l'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale mediante versamento sul ccp n. 4028. Sempre nel rispetto della natura cartolare del bollo, la misura dell'imposta è legata alla singola licenza. Versamenti cumulativi sono accettati solo se collegati a domande riferite a più istanze, cioè rivolte ad ottenere più provvedimenti. In ogni caso, l'attestazione del versamento sul ccp n. 4028 dovrà essere unito alla domanda.

I provvedimenti (licenze) emessi dall'Agenzia sono soggetti alla corresponsione anticipata di diritti nella misura unica di € 13,50 per ogni licenza emessa indipendentemente dalla natura della domanda. La somma deve essere versata con bonifico sul conto corrente bancario dell'Agenzia, i cui estremi sono comunicati dall'Agenzia stessa. Versamenti cumulativi sono accettati solo se collegati ad una domanda riferita a più istanze presentate in modo cumulativo, cioè rivolte ad ottenere più provvedimenti. In ogni caso, l'attestazione del bonifico dovrà essere unita alla domanda.

1) Istanza di rilascio della Licenza.

Per il rilascio della Licenza il richiedente dovrà utilizzare il "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" (allegato X, punto 4, del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247) completo di marca da bollo, foto e della documentazione indicata alla voce "Nuova Licenza" dello stesso modulo, secondo le seguenti specificità riferite ad alcuni dei documenti indicati ai punti elenco del citato allegato:

- Requisito scolastico a norma dell'art. 10 c.1.a del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, certificato secondo le norme vigenti (documento di cui all'allegato X punto 4 - 1.3);
- Idoneità fisica a norma dell'art. 10 c.1.b del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 (documento di cui all'allegato X punto 4 - 1.4);

- Idoneità psicologica a norma dell'art. 10 comma 1.c del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 (documento di cui all'allegato X punto 4 - 1.5);
- Certificazione dell'avvenuta formazione sulle competenze professionali generali dell'allegato V e certificazione del superamento dell'esame a norma dell'art. 10 comma 1.d del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 o numero patente in corso di validità rilasciata da una I.F./G.I. accompagnata da una dichiarazione rilasciata da quest'ultimi che attesti la sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 20, comma 8, del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 o in alternativa a quest'ultima una stampa del report personale dell'interessato, con accompagnatoria del responsabile dell'IF, prodotta accedendo alla banca dati Patenti in uso presso l'Agenzia (oggi SICES) (documento di cui all'allegato X punto 4 -1.6);
- Ricevuta del versamento di € 14,62 sul ccp n. 4028;
- Ricevuta del bonifico di € 13,50 sul cc dell'Agenzia;
- Copia su supporto informatico della foto del richiedente secondo le specifiche del punto 2.23 della "Guida per la compilazione del modulo di domanda" di cui all'allegato X punto 4 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247;
- Copia di un documento di identità valido;
- Autorizzazione a trattare i dati personali.

2) Istanza di aggiornamento della Licenza

Nel caso che anche solo uno dei dati inseriti nel RNL debba subire una variazione e compatibilmente con il sussistere dei requisiti richiesti, il titolare della Licenza è responsabile della comunicazione tempestiva all'Agenzia direttamente o per il tramite di un organismo da lui delegato. Per l'aggiornamento dei dati associati alla Licenza il richiedente dovrà utilizzare il "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" (allegato X punto 4 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247) completo di marca da bollo e della documentazione indicata alla voce "Aggiornamento" dello stesso modulo, tenendo conto che in sostituzione alla smartcard "Licenza attuale", non interessata da modifiche, può essere prodotta una fotocopia fronte retro della stessa opportunamente firmata dal titolare, di una copia di un documento di identità valido.

3. Istanza di modifica della Licenza

Nel caso che anche solo uno dei dati iscritti sulla Licenza (smartcard secondo il modello comunitario) e quindi anche nel RNL debba subire una variazione e compatibilmente con il sussistere dei requisiti richiesti, il titolare della Licenza è responsabile della comunicazione tempestiva all'Agenzia. Per la modifica della Licenza il richiedente dovrà utilizzare il "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" (allegato X punto 4 del Decreto legislativo 30

Dicembre 2010, n. 247) completo di marca da bollo e di foto e della documentazione indicata alla voce "Modifica" dello stesso modulo, unitamente:

- Ricevuta del versamento di € 14,62 sul ccp n. 4028;
- Ricevuta del bonifico di € 13,50 sul cc dell'Agenzia;
- Copia su supporto informatico della foto del richiedente secondo le specifiche del punto 2.23 della "Guida per la compilazione del modulo di domanda" di cui all'allegato X, punto 4, del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247;
- Copia di un documento di identità valido.

4. Istanza di duplicato della Licenza

In caso di licenza (smartcard secondo il modello comunitario) divenuta indisponibile, il titolare della Licenza è responsabile della comunicazione tempestiva all'Agenzia direttamente o per il tramite di un organismo da lui delegato. Per la richiesta di duplicato della Licenza il richiedente dovrà utilizzare il "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" (allegato X, punto 4, del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247) completo di marca da bollo e di foto e della documentazione indicata alla voce "Duplicato" dello stesso modulo secondo le specificità di seguito indicate riferite ad alcuni dei documenti indicati ai punti elenco del citato allegato:

- copia della denuncia presentata all'autorità competente o in alternativa smartcard della licenza danneggiata/alterata (documenti di cui all'allegato X punti 4 - 4.1 e 4 - 4.2);
- copia su supporto informatico della foto del richiedente secondo le specifiche del punto 2.23 della "Guida per la compilazione del modulo di domanda" di cui all'allegato X punto 4 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247;
- ricevuta del versamento di € 14,62 sul ccp n. 4028;
- ricevuta del bonifico di € 13,50 sul cc dell'Agenzia;
- copia di un documento di identità valido.

Al ricevimento di una delle comunicazioni di cui sopra, la Licenza verrà posta nello stato di sospesa fino all'emissione del duplicato della smartcard. E' facoltà dell'Agenzia autorizzare lo svolgimento delle attività – solamente sul territorio italiano - in attesa della consegna del duplicato.

5. Istanza di rinnovo della Licenza

La domanda di richiesta di rinnovo può essere fatta dal titolare della Licenza solo nel caso che la Licenza stessa sia stata, nel periodo di validità, associata ad almeno un certificato complementare che dovrà essere allegato in copia conforme di cui all'allegato IX del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, alla domanda di rinnovo; in caso contrario il titolare dovrà procedere in ogni modo a richiedere una nuova Licenza. Il rinnovo della Licenza può essere richiesto a partire da 3 mesi prima della scadenza naturale e fino al termine di scadenza; qualora la richiesta di rinnovo sia inoltrata nei trenta giorni precedenti la scadenza (trenta giorni è il tempo massimo a disposizione dell'Agenzia per le valutazioni della documentazione e l'emissione della Licenza), la domanda viene accettata ma la licenza potrà passare nello stato di "SOSPESA" in attesa delle valutazioni previste per un massimo di 30 giorni oltre la data di scadenza naturale. Le richieste di rinnovo pervenute in data successiva alla scadenza non saranno accettate.

Per il rinnovo della Licenza il richiedente dovrà utilizzare il "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" (allegato X, punto 4, del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247), completo di marca da bollo e di foto e della documentazione indicata alla voce "Rinnovo" dello stesso modulo, secondo le specificità di seguito indicate riferite ad alcuni dei documenti indicati ai punti elenco del citato allegato:

- idoneità fisica a norma dell'art. 10 c.1.b del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, di cui all'allegato X punto 4 - 5.1;
- copia conforme di almeno un certificato complementare nel modello dell'allegato IX del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 per i titolari di licenza che al momento del rinnovo non sono impiegati da una IF/GI;
- dichiarazione rilasciata da una IF/GI che attesti la sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 20 comma 8 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, o in alternativa, una stampa del report personale dell'interessato, con accompagnatoria del responsabile dell'IF, prodotta accedendo alla banca dati Patenti in uso presso l'Agenzia (oggi SICES), per i titolari di licenza che al momento del rinnovo sono impiegati da una IF/GI;
- ricevuta del versamento di € 14,62 sul ccp n. 4028;
- ricevuta del bonifico di € 13,50 sul cc dell'Agenzia;
- copia su supporto informatico della foto del richiedente secondo le specifiche del punto 2.23 della "Guida per la compilazione del modulo di domanda" di cui all'allegato X, punto 4, del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247;
- copia di un documento di identità valido;
- autorizzazione a trattare i dati personali.



Art. 4 _ Registro Nazionale Licenze (RNL)

Con l'entrata in vigore del presente Decreto è istituito presso la sede di questa Agenzia il registro nazionale delle licenze di conduzione dei treni (RNL) di cui all'art. 19 c.1 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247 contenente le informazioni dell'allegato XI di quest'ultimo.

L'accesso alle informazioni contenute nel registro delle licenze è garantito:

su richiesta e senza limitazioni ai titolari e agli organismi dagli stessi delegati;

su richiesta motivata e per il solo "status":

- al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
- alle autorità competenti degli altri Stati Membro limitatamente alle licenze appartenenti a titolari con età uguale o superiore ai 20 anni;
- ai datori di lavoro dei macchinisti.

Art. 5 _ Gestione degli stati di operatività della Licenza nel registro

E' responsabilità dell'IF / GI utilizzare il personale nelle attività di sicurezza solo se in possesso dei requisiti previsti dal Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, attuando un controllo sulla persistenza dei suddetti requisiti in applicazione delle procedure previste allo scopo nel sistema di gestione della sicurezza adottato.

E' altresì responsabilità dell'IF/GI interrompere immediatamente l'utilizzazione del personale - titolare di licenza - per il quale ha rilasciato certificati complementari, qualora venga meno anche uno solo dei requisiti previsti per il rilascio della licenza, anche solo per il tempo necessario agli accertamenti e agli eventuali interventi di ripristino e ricertificazione dei requisiti previsti, comunicando tempestivamente all'Agenzia la perdita dei requisiti.

Il titolare della licenza è tenuto a comunicare all'Agenzia e all'IF/GI presso il quale presta servizio qualsiasi informazioni che possa riguardare la validità della Licenza ivi compreso i dati inseriti nel registro.

E' infine responsabilità del titolare della licenza o dell'IF/GI da lui stesso delegato e limitatamente ai macchinisti ai quali hanno provveduto a rilasciare certificati complementari, assicurarsi che i dati inseriti nel registro delle licenze del personale vengano mantenuti aggiornati anche ai fini di consentire all'Agenzia la gestione dei seguenti stati operativi:

1. stato "VALIDO" rappresenta la persistenza dei requisiti previsti e contenuti nel registro. Da tale stato si può passare allo stato di "SOSPESA" o di "RITIRATA";



2. stato "SOSPESA": la licenza passa nello stato di "SOSPESA" ogni qualvolta sia necessario procedere a degli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti, ivi compreso gli accertamenti di cui all'art. 25, comma 2, disposti anche dall'Agenzia e quelli dell'allegato III paragrafo 3, punto 3.1, del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, o ad esempio, in caso di smarrimento, furto, danneggiamento, attesa di rinnovo oltre il periodo di scadenza. Lo stato di "SOSPESA" può durare al massimo sei mesi ed entro tale termine, venendo meno le evidenze della sussistenza dei requisiti previsti, la licenza passa nello stato di "RITIRATA";
3. stato "RITIRATA": la licenza passa in questo stato trascorsi i sei mesi massimi previsti per lo stato di "SOSPESA", oppure in presenza di perdita definitiva di anche uno solo dei requisiti o su comunicazione motivata dell'Agenzia alla quale può essere comunque opposto ricorso amministrativo secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art.6 _ Norme transitorie

1) Personale in possesso delle abilitazioni di cui alla Disposizione di RFI n. 31/2000

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino alla data del 14 gennaio 2017, le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura dovranno procedere, per ogni macchinista utilizzato e in possesso di una abilitazione rilasciata nel rispetto della Disposizione di RFI n. 31/2000 e successive modifiche e integrazioni, alla richiesta della Licenza e al rilascio del/dei Certificati complementari nel rispetto del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, del presente Decreto dell'Agenzia e delle procedure facenti parte del Sistema di Gestione della Sicurezza adottato.

Fermi restando gli obblighi di cui all'art.20 comma 8 del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, a far data del 14/01/2012, le abilitazioni rilasciate nel rispetto della Disposizione di RFI n. 31/2000 e successive modifiche e integrazioni, sono mantenute valide nel rispetto delle procedure facenti parte dei sistemi di gestione della sicurezza delle Imprese ferroviarie e dei gestori infrastruttura in possesso rispettivamente, a tale data, di Certificato/Autorizzazione di sicurezza. Dal 14/01/2012 le modifiche e le integrazioni alle suddette procedure e quindi alle modalità di mantenimento delle competenze del personale, finalizzate in particolare anche all'armonizzazione dei suddetti processi a quelli conformi ai requisiti del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, sono subordinate all'autorizzazione dell'Agenzia.

Tali procedure per il mantenimento delle competenze (seguito individuale delle competenze, aggiornamento, acquisizione e mantenimento della conoscenza delle linee e dei mezzi, gestione degli inconvenienti di esercizio, ecc.), conformi ai principi di seguito indicati, sono applicabili fino al rilascio, al suddetto personale, delle Licenze e dei certificati complementari di cui al Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, non oltre il termine ultimo del 14/01/2017.



I sistemi di gestione della sicurezza delle IF/GI devono, per gli agenti ancora non in possesso della Licenza di cui al Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247:

- prevedere per l'acquisizione del requisito di conoscenza della linea che la stessa sia percorsa almeno due volte per ogni senso di marcia e per il mantenimento del requisito almeno una volta ogni sei mesi per ogni senso di marcia;
- prevedere l'acquisizione del requisito di conoscenza dei mezzi di trazione con il rilascio della rispettiva abilitazione supplementare al mezzo e per il mantenimento del requisito l'utilizzo del mezzo di trazione almeno una volta ogni due anni da ridurre ad un anno per i mezzi di recente costruzione e su valutazione della IF/GI per cui il personale opera;
- prevedere di sottoporre il personale alle visite sanitarie previste dalla Disposizione di RFI n.55/2006 e successive modifiche e integrazioni anche nei casi in cui il personale sia stato coinvolto in gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione, secondo i criteri contenuti nelle procedure già in uso;
- prevedere l'affidamento della condotta dei treni in modo da garantire il possesso del requisito di conoscenza della linea e del mezzo di trazione da parte del personale che abbia superato tutte le prove di esame previste dal programma di formazione applicato;
- prevedere che, nei casi di coinvolgimento del personale di condotta in gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione, il personale di condotta stesso sia subito rimosso dal servizio, ne sia interrotta l'utilizzazione nelle mansioni di sicurezza e se del caso sia sottoposto ad una valutazione delle competenze disattese e ad un corso di recupero. Il personale potrà essere riammesso in servizio solo dopo che l'IF/GI abbia accertato e reso tracciabile l'assenza di responsabilità dell'agente o che l'agente abbia superato l'esame sulle competenze disattese tenuto nel rispetto del presente Decreto e abbia superato la visita sanitaria prevista nella Disposizione di RFI n. 55/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Non è ammesso applicare indistintamente le condizioni più favorevoli dei due sistemi agli agenti nel periodo transitorio che va dal 14 gennaio 2012 al 14 gennaio 2017.

2) Esami per il rilascio dei Certificati Complementari

Le IF/GI devono definire all'interno dei propri Sistemi di Gestione della Sicurezza, le procedure per lo svolgimento degli esami per il rilascio dei certificati complementari che, in assenza di criteri comunitari, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- le commissioni di esame devono essere presiedute da un esaminatore riconosciuto dall'Agenzia in possesso del certificato complementare corrispondente, che non ha preso parte alla formazione del candidato;
- deve essere garantita la tracciabilità della nomina formale, esecuzione e della registrazione degli esiti dell'esame.

Art.7 _Abrogazioni

A decorrere dalla data del 14/01/2012 sono abrogate:

- la disposizione di RFI n. 31/2000 "Norme per il rilascio delle abilitazioni alla condotta, al personale delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura" e relative note DI./TC./A1007/P/01/000038 del 17/01/2001 e RFI./TC./A1007/P/01/000109 del 01/08/2001;
- la disposizione di RFI n.22/2001 "Modifiche alla disposizione n. 31/2000";
- la disposizione di RFI n.12/2000 "Requisiti di qualificazione del personale richiesti al personale addetto alla condotta sulla infrastruttura delle FS S.p.A.";
- la disposizione di RFI n. 07/2004 "Modifiche alle norme per il rilascio al personale delle imprese ferroviarie e alla Divisione Infrastruttura delle abilitazioni all'esercizio delle attività di condotta – modello della patente per la circolazione sulla infrastruttura ferroviaria nazionale";
- la disposizione di RFI n. 25/2005 "Integrazione alle norme per il rilascio al personale delle imprese ferroviarie e della Divisione Infrastruttura delle abilitazioni all'esercizio delle attività di condotta – modello della patente per la circolazione sulla infrastruttura ferroviaria nazionale";
- la disposizione di RFI n. 17/2000 "Criteri da adottare per l'affidamento del servizio di condotta al personale, in relazione alla conoscenza della linea e dei mezzi di trazione per la circolazione sulle linee delle FS S.p.A." e relativa nota DI./TC./A1007/P/00/000799 del 28/09/2000 recante una richiesta di chiarimenti;
- la disposizione di RFI n. 06/2004 "Procedura da adottare nei confronti del personale addetto alla condotta in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario".



Art. 8 _ Termini di applicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it) ed entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione.

Firenze, 15 settembre 2011

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

